

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Provincia Milano

Nota Integrativa

Al Bilancio di Previsione 2026-2028

Premessa

La nota integrativa è un documento allegato al Bilancio di Previsione finanziario che ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornire le informazioni necessarie per una adeguata interpretazione, come disciplinato dall'Allegato A/1, punto 9.3, lett. m) al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, l'articolo 11 del Dlgs n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1), prevedono che la Nota Integrativa contenga i seguenti elementi:

- (a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- (b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- (c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- (d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- (e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- (f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- (g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- (h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- (i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

A partire dal Bilancio 2021/2023 gli aggiornamenti al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D. Lgs.118/2021 hanno introdotto nuove disposizioni che integrano le informazioni sopra elencate. Nello specifico, sono stati introdotti i prospetti a/1, a/2 e a/3 al risultato di amministrazione presunto, che il DM 1° agosto 2019, art. 6, comma 2, ha reso obbligatori, nel caso di iscrizione a bilancio delle quote dell'avanzo presunto. La nota integrativa deve quindi riepilogare ed illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto, evidenziandone gli eventuali utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto, effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili (punto 9.11.4 del principio contabile della programmazione allegato 4/1 al Dlgs 118/0211).

Nel caso di utilizzo di quote di avanzo presunto in sede di predisposizione del bilancio, occorre procedere alla descrizione delle componenti più rilevanti relative all'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 è stata introdotta un'importante modifica al principio contabile della programmazione – All.4/1 dal D. Lgs.118/2021, volta a favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini di legge. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023 ha infatti aggiunto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" al principio applicato All. 4/1, nel quale è descritto l'iter

di predisposizione del bilancio di previsione, con l'indicazione dei compiti in capo al Responsabile finanziario ed alla Giunta, al fine di consentire al Consiglio Comunale di giungere all'approvazione del bilancio entro il 31 dell'anno precedente a quello di riferimento. Viene altresì previsto che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio potrà essere adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali che dispongono il rinvio.

In un quadro economico ancora condizionato dall'incertezza dovuta alle tensioni geopolitiche si è ritenuto opportuno pianificare e programmare facendo riferimento alle condizioni di inizio dell'esercizio 2025, ove il pareggio del bilancio di previsione 2026-2028, a legislazione vigente, è raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

- la conferma di tutte le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie ed extratributarie per il triennio, così come approvate per l'esercizio 2025, ad eccezione delle seguenti misure:
- adeguamento annuale all'ISTAT di alcune tariffe dei servizi a domanda individuale;
- una politica di contenimento e di razionalizzazione della spesa. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono stati quantificati nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività o interventi che sulla base della legislazione vigente daranno luogo, ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e sono stati determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario;
- la destinazione dei proventi per permessi di costruire, previsti per l'intero triennio nella misura di euro 8.239.000,00, al finanziamento delle spese correnti e in particolare agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (opere di urbanizzazione primaria e secondaria);
- di non ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari;

Viene, in ogni caso rinviata ad una fase successiva e, comunque, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del TUEL, l'eventuale adeguamento delle poste di bilancio in relazione ai provvedimenti applicativi della Legge di Bilancio 2026 e di eventuali altre disposizioni normative che possano intervenire a modificare il quadro della finanza pubblica locale.

Viene confermato l'impianto normativo stabilito dal Decreto Fiscale D.L. n. 124/2019, entrato in vigore il 27.10.2019 e dalla Legge di Bilancio 2020, per quanto riguarda in particolare:

- l'obbligo di costituzione dal 2021 del Fondo Garanzia per i ritardi nel pagamento dei debiti commerciali previsto dall'art. 859 della L. n.145/2018;
- la disapplicazione di alcune norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi;

A partire dal 2026, il sistema di tesoreria unica mista di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 279/1997, previsto dall'art. 35, comma 8 del D.L. n. 1/2012, viene definitivamente abrogato. La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha abrogato le disposizioni che ne prevedevano la sospensione fino al 31 dicembre 2025.

Nella programmazione del Bilancio 2026/2028 è stata garantita inoltre la copertura delle spese connesse agli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche adottato unitamente al DUP 2026/2028.

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il Bilancio di previsione per l'esercizio 2026/2028 è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al d.lgs. n.118/2011, in particolare:

- i principi contabili generali (Allegato n. 1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 dlgs 118/2011)
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 dlgs 118/2011)

è composto da:

- previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio
- previsioni delle entrate e delle spese di competenza per ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione
- quadro generale riassuntivo
- verifica degli equilibri

ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- la presente nota integrativa al bilancio di previsione;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il documento così predisposto e sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale sintetizza e definisce, nell'ambito di un processo decisionale che deve tenere conto di nuovi vincoli e limiti imposti dal legislatore nazionale, in termini numerici, le scelte dell'Amministrazione in un orizzontale temporale triennale.

Al riguardo si riporta quanto indicato dal punto 1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 dlgs 118/2011):

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico- finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente”.

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Il bilancio armonizzato affianca ai dati di competenza anche le previsioni di cassa per il primo anno del triennio, inoltre evidenzia nella parte entrata l'importo del fondo pluriennale vincolato (FPV), elemento di profonda innovazione derivante dall'applicazione del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.

Come riportato nel principio applicato della competenza finanziaria, il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello di assunzione e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, per le spese legali e per il trattamento accessorio del personale.

Partendo da queste premesse nelle due tabelle che seguono sono riportate le previsioni, per titoli, relative all'esercizio 2026 (con riferimento alle previsioni di competenza e di cassa), e al 2027 e 2028 (con riferimento alle sole previsioni di competenza).

LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA

ENTRATE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026	SPESE	CASSA 2026	COMPETENZA 2026
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	66.087.955,93				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato		17.798.285,86			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.669.006,10	59.088.650,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	117.069.256,32 0,00	98.835.782,16 1.997.326,55
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.562.456,19	9.745.500,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.084.158,42	24.356.907,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	52.459.382,35 0,00	35.925.806,70 430.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	38.374.944,39	23.664.214,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.368.676,81	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	139.032.448,20	117.949.874,00	Totale spese finali	169.528.638,67	134.761.588,86
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui fondo anticipazioni liquidità	986.571,00	986.571,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	14.390.987,12	26.070.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	27.529.596,59	26.070.000,00
Totale Titoli	153.423.435,3	144.019.874,00	Totale Titoli	185.594.984,69	161.818.159,86
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	219.511.391,25	161.818.159,86	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	185.594.984,69	161.818.159,86
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	33.916.406,56				

LE PREVISIONI DI COMPETENZA

ENTRATE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028	SPESE	COMPETENZA 2027	COMPETENZA 2028
			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	2.427.326,55	1.893.580,82			0,00
					0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	59.213.393,00	59.607.400,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	97.657.053,55	97.121.557,82
				1.893.580,82	1.824.417,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.699.650,00	8.955.350,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.220.040,00	3.835.114,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.252.310,00	25.203.210,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	430.000,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.291.540,00	6.336.614,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale entrate finali	101.456.893,00	100.102.574,00	Totale spese finali	102.877.093,55	100.956.671,82
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.007.126,00	1.039.483,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	26.070.000,00	26.070.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	26.070.000,00	26.070.000,00
Totale Titoli	127.526.893,00	126.172.574,00	Totale Titoli	129.954.219,55	128.066.154,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	129.954.219,55	128.066.154,82	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	129.954.219,55	128.066.154,82

Le previsioni sono state formulate a “legislazione vigente”. Eventuali modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale saranno recepite con opportune variazioni di bilancio.

Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2026/2028 sono state formulate rispettando i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, e attendibilità. Le previsioni, inoltre, sono state formulate in osservanza al principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 e garantiscono l'equilibrio di bilancio.

Le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse.

Nel determinare l'importo dello stanziamento per il triennio 2026/2028, sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che prevedono sul fronte delle entrate, tra l'altro:

- l'incremento della perequazione del 5% annuo rispetto alla quota del 2025 (75%) sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall'anno 2030;
- la stabilizzazione a regime del contributo pari a 110 milioni di euro annui riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 (legge di bilancio 2023 art. 1, comma 786);
- l'incremento, a decorrere dal 2024, della quota del fondo di solidarietà comunale dedicata al progressivo ristoro del taglio a suo tempo operato con il dl 66/2014, di cui al comma 449, lett. d-quater, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2023 art. 1, comma 774);
- la riduzione del FSC, a partire dall'anno 2025, dell'importo equivalente delle quote a destinazione vincolata, previste all'interno del FSC fino all'anno 2024 (comma 494 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023): quota per il potenziamento dei servizi sociali - quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia;

- la riduzione dei contributi erariali, ex art. 7, comma 31-sexies del D.L. n. 78/2010, conseguente all'abrogazione del fondo di mobilità dei segretari comunali e provinciali e contestuale abrogazione dell'obbligo di versamento delle relative somme all'Agenzia dei Segretari (AGES);
- l'assegnazione di contributi a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui ai commi da 583 a 587 dell'art.1 della Legge n. 234/2021;
- il venir meno nella quantificazione del FSC delle risorse stanziare dal comma 754 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), nella misura di 56 milioni di euro, per il solo anno 2025, utilizzate per specifiche esigenze di correzione del riparto del FSC ed in particolare per attenuare l'impatto della crescita della quota perequativa del medesimo fondo;
- l'assegnazione delle risorse, per il 2026, previste dal comma 361 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, che rifinanzia il fondo statale istituito per l'anno 2023, con l'art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei Comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, nella seguente misura: euro 185.000.000;

Sul fronte delle spese correnti, i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in c/esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011e s.m.i., si è provveduto a quantificare le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo individuando per le stesse il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Previsioni di Cassa per l'esercizio 2026

Il documento contabile è stato redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi hanno interessato la sola competenza.

Le previsioni di cassa sono state formulate tenendo conto sia delle previsioni di competenza che di quelle relative ai residui presunti calcolati sulla base della situazione contabile al momento della predisposizione del bilancio, nel rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL garantendo un saldo di cassa a fine esercizio non negativo e in coerenza con il piano dei flussi di cassa di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 155/2024.

Il Piano annuale dei flussi di cassa è uno strumento di programmazione, adottato per la prima volta con l'esercizio finanziario 2025, per rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento con il fine di dare attuazione alla milestone M1C1-72 bis del PNRR.

La coerenza delle previsioni di cassa del bilancio con il Piano rappresenta lo strumento indispensabile per il rispetto e le verifiche di quanto previsto dall'art.183, comma 8, del TUEL, in forza del quale l'assunzione degli impegni di spesa può avvenire solo se compatibile con il programma dei pagamenti e con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la gestione dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti saranno registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui peraltro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Analisi delle entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026/2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Di seguito si riportano gli elementi di maggiore rilievo che hanno caratterizzato la modalità di elaborazione delle stime sugli stanziamenti di entrata corrente:

Le entrate di parte corrente nel 2026 sono previste in euro 94.285.660,00.

- Titolo 1 dell'Entrata:

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi.

IMU

L'art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); resta in vigore la TARI mentre l'IMU viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della sopra richiamata L. n. 160/2019.

Più in generale con riferimento alla nuova IMU, la disciplina di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, prevede:

- l'esclusione dell'IMU sull'abitazione principale (eccezion fatta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) Le pertinenze vengono escluse dal perimetro dell'imposta in ragione di una pertinenza per tipologia (comma 741 lett. B). Sono da considerare abitazioni principali anche i fabbricati residenziali posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (art.8 del Regolamento dell'imposta municipale propria);
- la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, esclusi quelli posseduti dai Comuni che insistono sul proprio territorio (comma 744).

Restano confermate, senza soluzione di continuità:

- l'applicazione della detrazione, in misura pari a euro 200,00 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. La stessa si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (comma 749);
- l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (comma 758);
- la riduzione, prevista dal comma 747, lettera c), del 50% della base imponibile, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (vale a dire genitori e figli, comodatari), che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto sia registrato;
 - il comodante possieda una sola abitazione in Italia, ovvero possieda oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

- la riduzione, prevista dal comma 760, del 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per le abitazioni locate a canone concordato;

La previsione del gettito ordinario della nuova IMU, al netto della quota prevista per l'alimentazione del Fondo di solidarietà, è stimata per l'anno 2026 in euro 17.100.000,00.

A partire dall'anno 2025, occorre redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

Con riferimento all'articolazione della tassazione ai fini IMU si rinvia al "prospetto delle aliquote" allegato alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in corso di approvazione, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal MEF nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

Per quanto riguarda invece il recupero di arretrati relativi agli anni precedenti (e relative sanzioni) dell'IMU la previsione di bilancio è stimata complessivamente in 2,4 milioni di euro per il 2026 in previsione di un potenziamento dell'attività di accertamento a fronte della quale è previsto un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in ossequio ai principi contabili.

Per l'esercizio finanziario 2026, sono confermate le aliquote IMU approvate per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio comunale nr. 44 del 16.12.2024.

TASI

Per effetto dell'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha determinato l'abolizione dell'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della L.n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la TASI risulta soppressa.

Resta la previsione della TASI recupero evasione e coattiva per euro 21.000,00;

TARI

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Il presupposto per l'applicazione della tassa conferma la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In attesa del completamento della riorganizzazione dei dati catastali, per la commisurazione della base imponibile, anche nel 2026, si continua a fare riferimento alle superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, liberando in tal modo i contribuenti dall'obbligo di presentazione di dichiarazione.

L'Amministrazione, nella commisurazione della tariffa, ha l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha redatto il nuovo disciplinare per l'identificazione dei costi efficienti da coprire mediante gettito Tari, superando il precedente assetto che si basava sul DPR 158/1999. I criteri di calcolo e riconoscimento dei costi di esercizio e di investimento vengono definiti attraverso il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) e utilizza il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 27 aprile 1999, n. 158, è prorogata la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un

criterio medio-ordinario di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti; inoltre le tariffe TARI 2022 potranno essere adottate, come previsto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera a) del D.L. n. 124/2019, utilizzando i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1.

Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti.

Le tariffe relative all'esercizio 2026 saranno approvate in misura tale da garantire la copertura del 100% del PEF entro il termine di legge del 30.4.2026. In assenza del nuovo PEF 2026-2029, che verrà predisposto nei termini sopra evidenziati, nel bilancio 2026-2028 sono state confermate le previsioni TARI del 2025 aumentate in base all'inflazione.

Alla Tari si applica l'addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Città Metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene ambientale.

Si rileva che con la Deliberazione n. 386/2023/R/RIF, ARERA ha introdotto nel settore della gestione dei rifiuti urbani le componenti perequative, definendo al contempo i relativi aspetti applicativi e operativi. L'intervento mira a istituzionalizzare un sistema di perequazione nazionale volto a gestire e ripartire in modo uniforme alcuni oneri specifici e straordinari non adeguatamente coperti dal tradizionale metodo tariffario, garantendo così maggiore equilibrio e solidarietà economica tra i diversi ambiti territoriali.

Le componenti perequative di cui sopra, sono applicate per ciascuna utenza del servizio rifiuti, in aggiunta alle tariffe TARI, e sono versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA). Esse non concorrono alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento del PEF, ma costituiscono voci autonome di natura perequativa a livello nazionale.

Recupero evasione tributaria Tari

Continuano ad essere previsti maggiori proventi connessi all'attività di accertamento che deve essere potenziata in dipendenza di una previsione di euro 100.000,00 per l'intero periodo di programmazione a fronte della quale è stato previsto l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 10 settembre 2014 l'Ente ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011.

Il relativo gettito, ai sensi del medesimo art. 4, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Con la delibera di Giunta comunale sono state riconfermate, per l'anno 2026, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore.

Ai sensi dell'art. 4 del relativo regolamento comunale, la tariffa è dovuta fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi;

La previsione di entrata è stata stimata in base all'andamento degli incassi ed ammonta a 1.100.000,00 euro per l'intero periodo di programmazione.

L'imposta di soggiorno sarà destinata, in conformità al disposto normativo di cui all'art.4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011, a finanziare i seguenti interventi di spese correnti e di spesa in conto capitale:

Miss.	Progr.	Tit.	Macro	Denominazione delle spese	2026	2027	2028
5	2	1	103	Iniziative culturali	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5	2	1	103	Organizzazione grandi eventi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6	1	1	103	Iniziative sportive	30.500,00	30.500,00	30.500,00
10	2	1	103	Servizi di mobilità	883.500,00	883.500,00	883.500,00
10	5	2	202	Ampliamento illuminazione pubblica	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	5	1	103	Manutenzione stradale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

ADDIZIONALE IRPEF

Per il triennio 2026/2028 è prevista l'applicazione dell'Addizionale IRPEF con l'aliquota dello 0,75%.

Al fine di tutelare, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di bilancio, le fasce reddituali più basse, è stata prevista una soglia di esenzione a euro 12.000,00 di reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, invariata rispetto all'esercizio precedente.

Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Le previsioni di gettito sono state prudenzialmente stimante in 11.400 milioni di euro per l'intero periodo di programmazione in considerazione degli incassi dell'anno di imposta 2024.

La stima del gettito rimane comunque all'interno del range risultante dalle simulatore fiscale disponibile presso il portale del federalismo fiscale ed è coerente con le disposizioni del principio contabile (allegato 4/2 del d.lgs 118/2011), che prevede che "l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale"

Le modifiche apportate agli scaglioni IRPEF dal Decreto Legislativo n.216 del 30 dicembre 2023, per il Comune di Sesto San Giovanni non hanno comportato conseguenze sull'addizionale comunale avendo l'Ente optato per una aliquota unica.

Si prevede inoltre una quota pari a euro 180.000,00 per addizionale IRPEF derivante da avvisi da accertamento.

TOSAP - IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

A partire dal 2021 la Legge di bilancio 2020 istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione delle strade. Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Pertanto, la Tassa occupazione suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni risultano soppresse;

Ai sensi di quanto disposto dal comma 736 dell'art.1 della legge 160/2019, con deliberazione consiliare n. 9 del 9.2.2021, il Comune di Sesto San Giovanni ha manifestato la volontà di proseguire il servizio di pubbliche affissioni in modo tradizionale (a mezzo degli impianti di affissione).

Recupero evasione tributaria: In relazione a tali tipologie di tributi soppressi prosegue l'attività di controllo svolta dal Concessionario Dogre Srl.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Il fondo di solidarietà comunale, iscritto in bilancio in €. 10.415.250,00, è stato determinato tenendo conto:

- della perequazione più graduale approvata dalla legge di bilancio che ha previsto una progressiva diminuzione della quota fissa e di conseguenza un progressivo aumento della quota variabile calcolata in base ai costi standard e alla capacità fiscale;
- dell'incremento della dotazione del Fondo effettuato al fine di restituire agli enti le risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica dal 2019 ai sensi dell'art.47 del D.L. n.66/2014;

Resta confermato l'ammontare complessivo delle risorse assegnate al Fondo di Solidarietà Comunale, comprensivo della quota di 560 milioni di euro destinata alla restituzione del taglio delle risorse disposto dal D.L. 66/2014, la quale, a partire dal 2023, viene redistribuita ai Comuni secondo criteri perequativi.

Contributi alla finanza pubblica

Nel triennio 2026/2028 vengono richiesti ai comuni i seguenti contributi alla finanza pubblica:

- 200 milioni di euro annui a carico dei comuni (c.d. "spending review"), come previsto dai commi da 533 a 535 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023. Con il D.M. del 30 settembre 2024 sono state anticipate le quote a carico di ogni singolo ente, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta a euro:

2024	2025	2026	2027	2028
249.643	250.285	255.088,25	259.322,61	259.523,88

Il predetto contributo alla finanza pubblica sarà trattenuto a valere sulle somme spettanti a titolo di FSC di ciascun anno. Gli enti locali dovranno accertare in entrata le somme spettanti e dovranno impegnare in spesa il concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza dei fondi, le somme verranno recuperate sui riversamenti IMU o su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'Interno.

- 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni, come previsto dai commi da 784 a 795 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024. Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo ammonta a euro:

2025	2026	2027	2028	2029
172.750	345.500	345.500	345.500	584.692

Il nuovo contributo alla finanza pubblica si distingue da quelli preesistenti (spending review) in quanto non si tratta di una decurtazione dei trasferimenti statali, bensì di un accantonamento contabile obbligatorio che gli enti sono tenuti ad iscrivere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce del piano dei conti finanziario U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica", per un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica individualmente richiesto. Per gli enti in avanzo al 31 dicembre di ciascun anno, l'importo accantonato in bilancio confluirà nella quota accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

- Titolo 2 dell'Entrata:

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza. Analoghe valutazioni sono

state adottate per le previsioni relative al 2027 e al 2028. Per tali esercizi le previsioni, ove non supportate dall'evoluzione della normativa di riferimento ovvero da stime effettuate dagli Uffici titolari della competenza, sono state definite prendendo in considerazione quelle effettuate per l'esercizio 2025.

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al titolo 2° dell'entrata, la previsione 2026 è stata stimata in euro 9.745.500 e in euro 9.699.650,00 nel 2026 e in euro 8.955.350,00 nel 2027. In riduzione rispetto all'esercizio 2024 per effetto del venir meno dei contributi PNRR destinati al sociale e alla digitalizzazione e l'innovazione della Pubblica Amministrazione. Le altre variazioni riguardano prevalentemente le poste a destinazione vincolata che, per loro natura, hanno caratteristiche variabili sia nella dimensione che nell'imputazione temporale.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche centrali (tipologia 101)

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) si è proceduto fin dall'anno 2011 alla riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. *fiscalizzazione dei trasferimenti*). Pertanto, la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla *comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet*.

Il comma 786 della legge di bilancio 2023 stabilizza a regime il contributo IMU/TASI previsto dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 892 a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di euro 190 milioni da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale. Le previsioni di entrata prendono a riferimento il decreto del Ministero del 14 marzo 2019 recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, di complessivamente a 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033". Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta ad euro 142.081,57. L'ente nel triennio 2026/2028 ha destinato tali fondi alle manutenzioni ordinarie di messa in sicurezza di strade, stabili e scuole comunali.

È stato stabilizzato altresì, sempre a titolo di ristoro del mancato gettito TASI, l'attribuzione ai Comuni interessati di un contributo complessivo di 110 milioni di euro non vincolato. (art. 111-bis, comma 8, del D.L. n. 135/2018). Per il Comune di Sesto San Giovanni il contributo di cui sopra ammonta a euro 82.257,75.

L'ammontare complessivo del Fondo Tasi iscritto a bilancio 2026 risulta pari a euro 224.339,32.

Fondo speciale equità livello dei servizi

Il comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023 riduce il FSC dei Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, a partire dall'anno 2025, dell'importo equivalente delle seguenti quote a destinazione vincolata, previste all'interno del FSC, fino all'anno 2024:

- quota per il potenziamento dei servizi sociali a partire dal 2021 (legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti);
- quota per l'incremento del numero dei posti disponibili nei servizi educativi per l'infanzia a partire dal 2022 (legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti);
- quota per l'incremento del numero alunni disabili a cui viene fornito il trasporto scolastico

Tale riduzione viene effettuata in attuazione della sentenza n. 71/2023 della Corte costituzionale, che aveva censurato le norme che introducono vincoli di destinazione al FSC, chiamando il legislatore a intervenire tempestivamente per superare tali norme, che non sono coerenti con il disegno dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 della Costituzione.

Le risorse oggetto di riduzione sono riassegnate, come previsto dal comma 496 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, attraverso il nuovo fondo speciale equità livello dei servizi, che ha una dotazione che corrisponde esattamente, per ciascun anno dal 2025 al 2030, alle minori risorse previste sul FSC per gli stessi anni.

A livello contabile, il nuovo fondo è stanziato in entrata al titolo 2° e non al titolo 1° come il FSC.

Vengono confermati gli incrementi di risorse, rispetto al 2025, già previsti dal previgente testo del comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, che erano precedentemente previsti nel FSC.

Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche locali (tipologia 101)

Per il 2026 i contributi correnti della Regione (categoria 02) ammontano complessivamente a 3,060 milioni di euro e i più rilevanti sono relativi ai servizi educativi, agli interventi socioassistenziali.

- Titolo 3 dell'Entrata:

Le previsioni per l'esercizio 2026 sono state effettuate tenendo conto degli elementi documentali istruttori forniti dai diversi Settori dell'Ente, nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e prudenza e da alcune scelte dell'Amministrazione.

Le entrate extratributarie dell'anno 2026 sono pari a complessivi euro 25.451.510,00, in linea con l'assestato 2025.

La previsione di entrate da "vendita di beni / servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" (tipologia 100) ammonta a euro 16.883.260,00. All'interno di questa tipologia meritano di essere segnalate le entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi (categoria 3010200) tra le quali confluiscono le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale, disciplinati dall'art. 6 del D.L. n° 131/1983, dall'art. 3 del D.L. 51/1982 e dall'art 172 del D.Lgs. 267/2000 e individuati dal Decreto Interministeriale 31.12.1983.

Non rientra tra i servizi a domanda individuale a norma dell'art.34, comma 26, del D.L. 179/2012, il servizio di illuminazione votiva.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

La vigente normativa, che si individua nell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, fissa nella percentuale del 36% la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale con i proventi tariffari, computando i costi dell'asilo nido al 50%;

Per quanto attiene al dettaglio delle tariffe dei servizi, si rinvia alla deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle stesse allegate alla deliberazione di approvazione del bilancio 2026/2028.

Il trasporto scolastico

A norma del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" (pubblicato nella GU Serie Generale n.255/2019) nonché del parere della Corte dei Conti, Sez. controllo del Piemonte n. 46 del 6 giugno 2019, il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico di trasporto e, come tale, risulta escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale;

Il servizio scuolabus deve essere inteso come un "servizio pubblico essenziale" posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l'erogazione del servizio spetta all'Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino». Pertanto, gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d'invarianza finanziaria, possono optare per l'erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (Sezione delle autonomie della Corte dei conti - delibera n. 25/18 ottobre 2019).

Il servizio trasporto scolastico nel Comune di Sesto è rivolto agli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado "Einaudi" che risiedono nei quartieri Villaggio Falck e Pelucca.

Viene confermata la gratuità del servizio in considerazione degli elementi stabiliti dalle leggi in termini di distanza, di disagio, di obblighi a garantire la frequenza.

Entrate da proventi di beni e servizi dell'Ente

I proventi dei beni dell'Ente derivano essenzialmente:

- dall'affitto degli immobili relativi al patrimonio disponibile
- da proventi cimiteriali
- da concessioni di beni immobili relativi al patrimonio indisponibile
- dal canone patrimoniale unico

Le principali voci di entrata sono:

- Locazioni abitative stabili diversi
- Canone rete gas
- proventi cimiteriali
- Concessioni d'uso
- Canone unico patrimoniale e canone mercatale

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'art. 1, comma 816, della Legge 160/2019, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone. Tenendo conto delle entrate degli anni precedenti derivanti dai canoni e dai tributi sostituiti dal canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sulla scorta delle previsioni effettuate dall'ufficio competente sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di euro 2.950.000,00.

A partire dall'esercizio 2026, l'articolo 19-bis del DL 95/2025 che modifica l'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, ha introdotto la possibilità per gli enti locali di rivalutare annualmente le tariffe del canone unico patrimoniale (CUP) basandosi sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. Tale incremento è facoltativo e non riguarda le tariffe del canone mercatale di cui al comma 837 della legge 160/2019.

Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati

L'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, a partire dal 2021, prevede l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Tale canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulla base delle concessioni rilasciate e che si prevede di rilasciare, è stato previsto uno stanziamento di euro 200.000,00.

Tutte le attività legate alla gestione di questi nuovi canoni, sono affidate al Concessionario Dogre Srl.

Con la delibera di Giunta comunale sono state riconfermate, per l'anno 202, le tariffe del canone unico patrimoniale e mercatale.

Entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

La previsione di entrate da proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti (tipologia 200) ammonta ad euro 2.217.000,00; in questa voce è ricompresa l'entrata relativa a proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada che ammonta complessivamente a euro 2.170.000,00, di cui euro 1.160.346 confluiti nel fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) a copertura delle potenziali minori riscossioni rispetto agli accertamenti.

Tali proventi sono destinati, per il 50%, agli interventi e alle finalità previste dal vigente art. 208, comma 4, del d.lgs. 285/1992, con specifica deliberazione di Giunta Comunale allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio 2026/2028.

Entrate e spese non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Alla luce delle esperienze fino ad oggi maturate, si ritiene che possa essere definita "*a regime*" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura, sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- i condoni;
- i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- le entrate per eventi calamitosi;
- le alienazioni di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le restanti entrate sono da considerarsi "ricorrenti".

Sono da considerarsi non ricorrenti, per il triennio 2026-2028, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (previste in parte corrente)
- b) Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- c) Sentenze esecutive e atti equiparati
- d) Spese per eventi calamitosi
- e) Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

Nel bilancio di previsione 2026 si prevedono le seguenti entrate di parte capitale:

- contributi regionali
- contributi da privati
- proventi da monetizzazioni aree a standard
- Proventi da alienazioni beni immobili

Sono infine previsti nella tipologia 500 i proventi delle concessioni edilizie e le relative sanzioni. La quantificazione è stata effettuata sulla base delle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e dell'attuazione dei piani pluriennali per le previsioni di nuove entrate.

Le previsioni per il 2026 hanno tenuto conto della novella arrecata dalla legge di bilancio 2017 con il comma 460 dell'unico articolo per il quale a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

- alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- a interventi di riuso e di rigenerazione;
- a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a usopubblico;
- a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico:
- a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;

Per il triennio 2026/2028 la quota dei contributi per permessi di costruzione utilizzata per garantire l'equilibrio del Bilancio di parte corrente è pari a complessivi 8.239.000.

Indebitamento

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso. Il comma 539 della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), modificando l'art. 204 del dlgs 267/2000, ha elevato dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi dei mutui, sommato a quello derivante da garanzie prestate ed al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

Allo stato attuale l'Ente ha un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti risultanti dal Rendiconto del penultimo esercizio precedente l'annualità di bilancio, pari a 0,79%, contro un limite normativo del 10%.

Anticipazione da istituto tesoriere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente (Monte dei Paschi di Siena Spa), ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ogni esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le entrate derivanti dalle anticipazioni di tesoreria e le corrispondenti spese riguardanti la chiusura delle anticipazioni di tesoreria sono contabilizzate nel rispetto del principio contabile generale n. 4, dell'integrità, per il quale le entrate e le spese devono essere registrate per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese ed entrate, per pari importo al Titolo 7 delle Entrate, per l'apertura, e al Titolo 5 della Spesa, per la chiusura.

Le disponibilità di cassa del bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. L'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2026- 2028 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

Oneri da Garanzie

Si riporta, di seguito, l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti:

- concessione di una fideiussione a favore dell'Istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di complessivi euro 165.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "Gruppo Sportivo Rondo Dinamo";
- concessione di una fideiussione a favore dell'istituto Credito Sportivo a garanzia del prestito di euro 480.000,00 nell'interesse dell'Associazione sportiva dilettantistica "SESTO 2012"

Garanzie prestate a favore di PA e altri soggetti	Tipologia	Debito residuo al 31.12.2025
Fideiussione per euro 165.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	93.553,53
Fideiussione per euro 480.000,00	Polizza fideiussoria passiva art. 207 Tuel	322.270,91

Strumenti derivati

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2026/2028 deve dare conto degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. A tal fine si precisa che il Comune di Sesto San Giovanni non ha in essere contratti in strumenti derivati.

Spese correnti

Le spese correnti trovano iscrizione nel titolo 1, suddivise in missioni e programmi, ed evidenziano gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

Le previsioni delle spese correnti sono state formulate:

- per le spese di personale: sulla base dei contratti di lavoro dipendente in corso tenuto conto di pensionamenti programmati e di possibili nuove assunzioni, in coerenza con il programma triennale di fabbisogno di personale;
- per le forniture per acquisto beni sulla base dei contratti in essere e delle effettive esigenze, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- per i trasferimenti ad Enti partecipati: sulla base delle quote di partecipazione, tenuto conto di quanto stabilito dagli organi assembleari;
- per gli interessi passivi ed il rimborso della quota capitale: sulla base dei piani di ammortamento prestiti;
- sulla base delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- fondo di riserva e di cassa: nei limiti di cui all'art. 166, comma 2-ter del d.lgs. 267/2000 pari, rispettivamente, allo 0,3% delle spese correnti e allo 0,2% delle spese finali;
- fondo crediti di dubbia esigibilità: si fa rinvio all'apposito paragrafo.

A livello complessivo la spesa corrente dell'esercizio 2026 ammonta ad euro 98.835.782,16.

Nella tabella che segue viene rappresentata la composizione del titolo 1 della spesa nel bilancio di previsione 2026/2028 per missione. Tale impostazione evidenzia degli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima missione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte precedentemente effettuate e l'assetto delle stesse per i prossimi esercizi.

	Missione	2026	2027	2028
Servizi istituzionali generali e di gestione	1	22.416.518,27	22.306.388,00	22.023.011,00
Ordine pubblico e sicurezza	3	4.147.993,00	4.149.293,00	4.169.744,00
Istruzione e diritto allo studio	4	9.537.956,20	9.486.395,00	9.492.290,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5	1.816.485,00	1.799.335,00	1.804.080,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	711.536,00	710.336,00	711.738,00
Assetto del territorio e edilizia abitativa	8	4.310.116,00	3.899.716,00	3.506.213,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	17.317.470,00	17.701.500,00	18.648.777,00
Trasporti e diritto alla mobilità	10	3.781.658,00	3.594.658,00	3.651.234,00
Soccorso civile	11	37.700,00	37.700,00	37.700,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	26.552.993,69	26.015.546,55	25.162.547,82

Tutela della salute	13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sviluppo economico e competitività	14	458.275,00	458.275,00	461.092,00
Relazioni internazionali	19	800,00	800,00	800,00
Fondi e accantonamenti	20	7.053.862,00	6.835.921,00	6.823.504,00
Debito pubblico	50	682.419,00	651.190,00	618.827,00

Per un'analisi dei fattori produttivi della spesa corrente, si riporta la tabella della ripartizione del titolo 1 per macroaggregati:

MACROAGGREGATI (TIT.1 SPESA)	2026 previsione
Redditi da lavoro dipendente	22.731.632,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.565.887,00
Acquisto di beni e servizi	54.885.041,61
Trasferimenti correnti	7.045.893,00
Interessi passivi	688.419,00
Altre spese pe redditi di capitale	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.400,00
Altre spese correnti	11.821.509,55

Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

La legge di bilancio 2020, la n. 160/2019, ha eliminato tutti i vincoli relativi al contenimento delle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missione, formazione, sponsorizzazione, incarichi per studi e consulenza, acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture, acquisto, manutenzione e locazione di immobili.

Limiti alla Spesa di Personale

La spesa di personale per il 2026 è pari ad euro 22.731.632,00 (macroaggregato 101) ed è stata calcolata tenendo conto dei dipendenti in servizio e delle cessazioni che interverranno nel corso del 2026, prevedendone la sostituzione sulla base della programmazione delle assunzioni dell'Ente in corso di definizione di cui al redigendo PIAO 2026/2028, che sarà approvato nei termini di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 132/2022.

La previsione 2026 dei redditi da lavoro dipendente tiene conto altresì della spesa relativa al trattamento accessorio e premiante finanziato nel 2025 e coperto con il fondo pluriennale vincolato.

Nell'ambito della spesa di personale è stata valorizzata l'anticipazione, di cui all'art. 47 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, cosiddetta indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 609, della L. n. 234/2021).

Con riferimento alle assunzioni di personale, si segnala che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con il D.M. 17 marzo 2020 sono stati individuati i valori soglia,

differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/entrate correnti (al netto del FCDE) dell'ultimo rendiconto della gestione approvato (anno 2024) pari al 23,45%.

Con riferimento al salario accessorio, si precisa che le somme in bilancio sono state stanziate tenendo presente:

- la disposizione dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per la quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- l'adeguamento del predetto limite, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Una disamina più analitica meritano le voci relative ai seguenti Fondi:

Accantonamenti per perdite delle società ed aziende partecipate

Dal primo gennaio 2015 sono in vigore i commi 550 e seguenti dell'art. 1 della legge di stabilità 147/2013, così come integrati dall'art. 21 del d.lgs. 175/2016.

Il suddetto quadro normativo prevede, a partire dal 2018, a carico delle Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti, l'accantonamento in un apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, conseguito dalle società ed aziende partecipate, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del Codice civile.

I bilanci d'esercizio 2024 degli organismi partecipati direttamente dal Comune che riportano perdite d'esercizio non assorbite all'interno del patrimonio netto degli Enti stessi sono i seguenti:

- Fondazione ISEC - Istituto per la storia dell'età contemporanea Onlus: perdita d'esercizio 2024 pari a euro -41.505,00

Va comunque rilevato che, salvo la presenza di convenzioni che regolano i rapporti fra le parti, non sarebbe di norma consentito ripianare le perdite delle fondazioni chiamate a svolgere attività di interesse pubblico sul territorio di riferimento in ragione del fatto che le fondazioni hanno una struttura che è ontologicamente diversa da quella societaria con conseguente impossibilità di concepirne la ricapitalizzazione (sezione di controllo Abruzzo, delibera 5/2017).

Ciò nonostante, si è ritenuto di costituire il fondo a coperture delle perdite degli organismi partecipati pari a euro 12.500 che integra la quota di euro 23.450,00 stanziata nel bilancio 2025 e la quota di 404.228,05 euro già accantonata nel risultato d'amministrazione 2024.

Accantonamento per spese potenziali

Tra le passività potenziali rientrano anche le spese per indennità di fine mandato del Sindaco. Tali spese costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale si è ritenuto opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione un apposito accantonamento denominato "Fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e a fine esercizio l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Accantonamento fondo rischi spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.), prescrive i seguenti obblighi in materia di bilancio di previsione:

"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

All'esito delle verifiche ricognitive effettuate dai competenti uffici, sono stati previsti accantonamenti al fondo rischi spese legali per euro 30.000,00 nel 2026, 2027 e 2028.

Tale somma integra le quote già accantonate nell'avanzo di amministrazione 2024, al netto delle quote utilizzate, per euro 1.468.403,02 e nelle previsioni del bilancio 2025 per euro 30.000,00 per le medesime finalità, garantendo un fondo complessivo più che congruo rispetto alla potenziale esposizione dell'Ente sulle cause pendenti. In questa sede è stata effettuata una ricognizione del contenzioso in essere con una valutazione dei rischi di soccombenza sulle procedure giudiziarie in corso classificandole in passività probabili, possibili o remote ed applicando a ciascuna di esse, un potenziale accantonamento pari alla percentuale rispettivamente del 100%, (per quelle probabili) 50% (per quelle possibili) e 10% (per quelle remote) sul valore della causa secondo quanto previsto dal punto 6.4 del principio della contabilità economico patrimoniale 4/3 del d.lgs. 118/2011.

Fondo garanzia debiti commerciali

Il comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha previsto che gli Enti che:

- presentano un indicatore dei pagamenti non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali;
- non hanno ridotto alla data del 31.12 dell'anno precedente lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del secondo anno precedente;
- non abbiano assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul propri sito istituzionale,
- devono accantonare risorse per dotare il Fondo Garanzia Debiti Commerciali nel bilancio successivo, entro il 28 febbraio, con atto di Giunta Comunale.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali - in merito alla costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali, di cui all'art.1 comma 858 e seguenti della Legge 145/2018, è stato verificato che allo stato attuale l'Ente non è tenuto ad iscrivere a bilancio il succitato fondo in quanto alimenta regolarmente i dati sulla piattaforma dei crediti commerciali e risulta in regola sia con l'indicatore medio dei tempi di pagamento (ampiamente inferiore al limite) che con lo stock di debito scaduto al 31 dicembre 2024.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili e urgenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Una delle principali novità del nuovo ordinamento contabile introdotto dal decreto legislativo n. 118/2011 è quella relativa all'obbligatorietà di un accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità. Detta poste di bilancio è un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed

accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In sede di bilancio di previsione è quindi necessario individuare le categorie o i capitoli di entrate stanziati che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, dopo di che si procede al calcolo della quota da accantonare, mediante l'applicazione di formule matematiche contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011.

L'Ente ha individuato le voci di entrata di cui al prospetto di seguito riportato, alle quali è stata applicata la formula della media semplice delle riscossioni del quinquennio precedente, intese come incassi di competenza ed accertamenti di competenza, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Per il calcolo della percentuale di riscossione del quinquennio precedente **non** ci si è avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 107-bis. DL 18/2020: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021".

In base a quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 2021 l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

La quota annua da accantonare risulta evidente nel seguente prospetto:

CAP.	DESCRIZIONE	ANNO	% INCASSO	% DI MANCATO INCASSO E/O ACCANTONATO	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2026	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2027	PREVISIONI DI ENTRATA Anno 2028	Q. TA FCDE 2026 (100%)	Q. TA FCDE 2027 (100%)	Q. TA FCDE 2028 (100%)
69000	IMU AVVISI ACCERTAMENTO/VIOLAZIONI	2020	130,45%	12,42%	1.150.000,00	600.000,00	500.000,00	142.791,24	74.499,78	62.083,15
		2021	100,03%							
		2022	96,80%							
		2023	100,00%							
		2024	100,00%							
95/97/103001	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	2020	76,93%	20,13%	15.764.300,00	15.764.300,00	15.764.300,00	3.173.805,57	3.173.805,57	3.173.805,57
		2021	83,51%							
		2022	80,95%							
		2023	78,95%							
		2024	79,00%							
TIT 1 TIP 10101 IMPOSTE E TASEE								3.316.596,81	3.248.305,35	3.235.888,72
325000-325050	PENE PECUNIARIE PER CONTRAVV.STRADALI	2020	56,21%	46,53%	2.170.000,00	2.170.000,00	2.170.000,00	1.009.654,26	1.009.654,26	1.009.654,26
		2021	42,12%							
		2022	46,46%							
		2023	56,98%							
		2024	65,60%							
TIT 3 TIP 30200 PROV ATTIVITA' CONTROLLO								1.009.654,26	1.009.654,26	1.009.654,26
401006-401007	CONCESSIONI D'USO	2020	95,24%	11,90%	240.000,00	240.000,00	240.000,00	28.561,07	28.561,07	28.561,07
		2021	92,81%							
		2022	72,16%							
		2023	80,61%							
		2024	99,67%							
400003	LOCAZIONI ABITATIVE - AFFITTI	2020	72,75%	26,05%	2.130.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	554.969,45	554.969,45	554.969,45
		2021	76,34%							
		2022	79,43%							
		2023	69,90%							
		2024	71,31%							
393000	RETTE REFEZIONE	2020	100,00%	3,59%	2.315.000,00	2.315.000,00	2.315.000,00	83.209,98	83.209,98	83.209,98
		2021	100,00%							
		2022	100,00%							
		2023	100,00%							
		2024	82,03%							
312099	LAMPADE VOTIVE	2020	97,44%	6,23%	315.000,00	315.000,00	315.000,00	19.619,76	19.619,76	19.619,76
		2021	91,18%							
		2022	95,87%							

		2023	94,19%							
		2024	90,18%							
387000	RETTE FUNZIONAMENTO ASILI NIDO	2020	96,24%	6,29%	600.000,00	600.000,00	600.000,00	37.725,35	37.725,35	37.725,35
		2021	95,06%							
		2022	95,53%							
		2023	96,26%							
		2024	85,48%							
397000	PROVENTO AFFITTI SALE CULTURA	2020	39,89%	61,27%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.126,64	6.126,64	6.126,64
		2021	0,00%							
		2022	65,07%							
		2023	57,80%							
		2024	30,91%							
401009	LOCAZIONI NON ABITATIVE STABILI DIVERSI - AFFITTI	2020	100,03%	14,88%	33.900,00	33.900,00	33.900,00	5.043,35	5.043,35	5.043,35
		2021	83,13%							
		2022	85,58%							
		2023	70,46%							
		2024	86,41%							
TIT 3 TIP 30100 PROVENTI VENDITA BENI E SERVIZI								735.255,60	735.255,60	735.255,60
338000	LOCAZIONI ABITATIVE STABILI DIVERSI RIMBORSO SPESE	2020	77,92%	27,62%	1.517.100,00	1.517.100,00	1.517.100,00	419.049,12	419.049,12	419.049,12
		2021	69,47%							
		2022	82,53%							
		2023	65,50%							
		2024	66,47%							
341010	LOCAZIONI NON ABITATIVE BOX STABILI ERP - RIMBORSO SPESE	2020		23,90%	6.250,00	6.250,00	6.250,00	1.493,52	1.493,52	1.493,52
		2021	98,68%							
		2022	96,76%							
		2023	51,99%							
		2024	56,97%							
nuovo	RIMBORSO SPESE DI DEMOLIZIONE PER ABUSI EDILIZI	2020		100,00%	250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
		2021								
		2022								
		2023								
		2024								
3368050 - 2098000	TARI- RISCOSSIONE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA	2020		21,26%	350.000,00	350.000,00	350.000,00	74.401,19	74.401,19	74.401,19
		2021								
		2022								
		2023								
		2024	78,74%							
TIT 3 TIP 30500 RIMBORSI								744.943,84	544.943,84	544.943,84

TOTALE FCDE CALCOLATO CON IL METODO DELLE MEDIE SINGOLE

5.806.450,52 5.538.159,05 5.525.742,42

Non sono state oggetto di iscrizione a fondo crediti di dubbia esigibilità le seguenti entrate:

- fondi oggetto di trasferimento da parte dello Stato;
- addizionale IRPEF, in quanto, oltre a registrare negli ultimi anni un allineamento degli incassi rispetto alla competenza, l'introduzione del criterio di accertamento nel punto 3.7.5 del principio contabile 4-2 allegato al D.Lgs. 118/2011 rende non necessario tale accantonamento;
- Imu (gettito base), in quanto versata per autoliquidazione e quindi accertata con il criterio di cassa;
- Canone unico patrimoniale e imposta di soggiorno, per le quali non si rinviene la necessità di accantonamento alla luce dell'andamento storico delle entrate;
- le entrate da trasferimenti correnti in quanto stanziamenti riferiti a tipologie per le quali non è prevista la necessità di accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 4-2 al D.Lgs. 118/2011);
- le entrate extratributarie riconducibili alle seguenti fattispecie:
 - entrate per le quali il pagamento è condizione per la fruizione della prestazione (diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, diritti trasporto funebre, proventi per celebrazione matrimoni, ecc.), che vengono quindi versate anticipatamente;
 - entrate per le quali per l'andamento storico o per il soggetto debitore (società partecipate) non si reputa allo stato necessario costituire accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità;
- le entrate in conto capitale in quanto in linea generale gli eventuali crediti a fine anno potranno derivare da pratiche relative a permessi a costruire, per le quali è comunque prevista la presentazione di garanzia fideiussoria in caso di concessione di rateizzazione.

Spese di investimento

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) entrate da accensione prestiti (Titolo 6), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente.

Nella tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo 2 per missione nel bilancio 2026/2028.

	Missione	2026	2027	2028
Servizi istituzionali generali e di gestione	1	3.342.692,14	117.000,0	175.000,00
Ordine pubblico e sicurezza	3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Istruzione e diritto allo studio	4	12.705.943,43	615.000,00	765.000,00
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	5	145.920,00	5.000,00	5.000,00
Politiche giovanili, sport e tempo libero	6	4.063.925,65	200.000,00	200.000,00
Assetto del territorio e edilizia abitativa	8	3.222.520,93	1.940.000,00	840.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	9	810.744,85	51.500,00	51.500,00
Trasporti e diritto alla mobilità	10	8.928.732,00	1.377.000,00	947.000,00
Soccorso civile	11	0,00	0,00	0,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12	1.861.195,70	585.000,00	585.000,00
Sviluppo economico e competitività	14	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti	20	824.132,00	309.540,00	246.614,00

Le suddette cifre comprendono anche le spese reimputate e finanziate sia attraverso le entrate riaccertate che attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato.

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici. I proventi delle concessioni edilizie sono previsti in coerenza con gli strumenti urbanistici. I trasferimenti e i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata.

Gli investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente 2026 previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella tabella successiva:

Descrizione	Fonte di finanziamento	Importo
Ampliamento illuminazione pubblica	Imposta di soggiorno	90.000,00
Spese condominiali straordinarie immobili com.li	Avanzo corrente	10.000,00
Interventi straord. stabili ERP – spese condominiali	Avanzo corrente	10.000,00
Manutenzione straordinaria stabili com.li	Avanzo corrente	5.000,00
Contributo investimenti Consorzio Parco Nord Milano	Avanzo corrente	51.500,00

Titolo 4° - spese per rimborso prestiti.

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti negli anni precedenti; si ricorda, a riguardo, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

Nella tabella sottostante viene presentata la relativa previsione di spesa per il triennio 2026/2028

	Missione	2026	2027	2028
Debito pubblico	50	986.571,00	1.007.126,00	1.039.483,00

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

Equilibri di bilancio

Il Bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione. Per le previsioni di cassa, il bilancio di previsione deve garantire un fondo cassa finale non negativo.

Oltre a tale principio di equilibrio generale, esiste un secondo principio di equilibrio di parte corrente secondo cui le previsioni di competenza relative alle spese correnti, sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli delle entrate, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di

parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate dalla legge.

Gli equilibri di bilancio di parte corrente sono stati inoltre garantiti dalla riduzione di parte delle spese correnti, assicurando comunque l'assolvimento dei servizi essenziali dell'Ente, nonché dall'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale nel rispetto di quanto disposto nell'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e dalle risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti deliberata con atto consiliare n.21 in data 26.5.2020 che, Il comma 5-octies dell'articolo 3 DL 228/2021 è possibile utilizzare, fino al 2024, senza vincoli di destinazione (quindi anche per la spesa corrente).

Per la verifica degli equilibri, si rimanda all'apposito prospetto allegato alla documentazione a corredo del Bilancio di previsione 2026/2028.

Di seguito si evidenzia l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa corrente e per investimenti:

- entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge:
 - oneri di urbanizzazione pari ad euro 2.903.000,00 nel 2026 ed euro 2.668.000,00 nel 2027 e nel 2028 per le tipologie di interventi rese ammissibili dall'art 1 comma 460 della legge 232/2016: manutenzioni ordinarie di opere di urbanizzazione.
- entrate di parte corrente destinate a spese di investimento nei limiti previsti dal punto 5.3.3. dell'allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011:
 - euro 166.500,00 nel triennio, per le tipologie di interventi si rinvia al precedente paragrafo.

Applicazione Avanzo presunto

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 267/2000, è comunque disciplinato dall'art.187 del Tuel che dispone "...l'avanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere iscritto nel bilancio di previsione ... Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati".

Non sono state utilizzate quote di avanzo presunto in sede di predisposizione del bilancio 2026/2028.

Fondo pluriennale vincolato

Parte Entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cd "*potenziata*" di cui ai Principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2026	2027	2028
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	2.800.193,16	1.997.326,55	1.893.580,82
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	14.998.092,70	430.000,00	0,00
Totale Entrate FPV	17.798.285,86	2.427.326,55	1.893.580,82

Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore di detti due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2026	2027	2028
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.997.326,55	1.893.580,82	1.824.417,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	430.000,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	2.427.326,55	1.893.580,82	1.824.417,00

Vincoli di Finanza Pubblica

Dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'impianto normativo del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio avvenuta con la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale, la legge di bilancio 2019 ha riscritto le regole affinché un ente possa essere considerato in equilibrio ai fini della realizzazione dei vincoli di finanza pubblica.

La sentenza 101/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art.1 comma 466 della legge 232/2016 nella parte in cui stabilisce che "a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza". La stessa disposizione è stata dichiarata incostituzionale anche laddove "non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio di competenza"

Sulla base della bocciatura da parte del Giudice delle leggi, la legge di bilancio per il 2019 ha previsto che "le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Partendo dal principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e considerando che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza alla UE, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, in sede previsionale, non ricorre più l'obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di finanza pubblica relativo al bilancio in equilibrio, in quanto è solo in fase di rendicontazione, attraverso il conseguimento di un risultato di competenza non negativo, che si potrà verificare il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio.

Organismi partecipati

Il comune di Sesto San Giovanni partecipa al capitale delle seguenti società:

1. CAP HOLDING S.p.A. 9,98%
2. CTP S.p.A. in liquidazione giudiziale 41,71%
3. ZEROC 7,6%
4. BCC MILANO 0,0005%

Prospetto riepilogativo delle risultanze degli Organismi Partecipati (valori di bilancio al 31.12.2024)					
Organismo Partecipato	Capitale sociale	%	Patrimonio netto	Valore della Produzione	Risultato Conto Economico
Cap Holding Spa	571.381.786	9,98	947.410.686	525.073.305	83.061.253
ZERO C Spa	2.000.000	7,6	2.774.605	3.002.257	72.458
CTP spa in liquidazione giudiziale	100.000	41,71			
BCC Milano	51.538.000	0,0005	506.351.000		83.253.379

Il Comune di Sesto San Giovanni partecipa anche alle seguenti forme associative

Denominazione partecipate	Capitale sociale	Quota % al 31.12.2024	Patrimonio netto	Valore della Produzione	Risultato Conto Economico
Afol Metropolitana	1.099.754	1,40	5.445.084	31.294.475	13.570
Cimep – in liquidazione		35,1	dati non disponibili		
Culture socialità biblioteche network operativo	456.086	11,54	652.287	6.825.373	4.803
Parco Nord	12.168.690,15	5,7	34.150.398	5.922.939	740.086
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus	900.000	3,16	15.852.347	957.750	234.851
Fondazione ISEC Onlus	1.327.714	30,00	1.461.000	207.003	-41505
Fondazione La Pelucca	4.220.676	50	3.482.667	11.723.935	271.064
Fondazione GeneriAmo	183.250	100	297.775	2.808.987	14.253
PIM – Centro studi programmazione intercom.le area metropolitana	100.000	1,82	1.471.296	2.467.045	174.839
FPMCI –Fondo prov. milanese per la coop. Internazionale	23.702	4,54	dati non disponibili		
I.T.S. Lombardia Meccatronica Fondazione in partecipazione	250.000	3,7	556.563	5.582.289	6.023

A.T.P.L. Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	0,00	5,7066	3.482.142,08	134.119.760,09	2.079.004,55
---	------	--------	--------------	----------------	--------------

Si precisa che sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente l'elenco delle società partecipate e per ciascuna società i bilanci consuntivi approvati (gli indirizzi internet di pubblicazione sono indicati in specifico elenco), fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il 25.07.2025 Cap Holding SPA ha trasmesso formale proposta di acquisto dell'intera partecipazione detenuta dal Comune di Sesto San Giovanni nella società ZeroC S.p.A., pari al 7,6% del capitale sociale. La Giunta comunale, con deliberazione n. 123 del 02/10/2025, ha confermato la volontà di mantenere la partecipazione del Comune in e rigettato la proposta di acquisto di Cap Holding S.p.A in quanto la stessa è stata ritenuta strategica per il presidio delle politiche ambientali e la governance della Biopiattaforma integrata.

Il Comune di Sesto San Giovanni ha adottato:

- La revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 - comma 2 - del dlgs. 175/2016 approvata con delibera di Giunta n. 44 del 26/09/2017;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2019) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 78 del 22/12/2020;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2020) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 72 del 14/12/2021;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2021) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale nr 76 del 20.12.2022;
- la ricognizione periodica delle società partecipate (anno 2022) ex art. 20 D.Lgs 175/2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2023;
- la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (anno 2023) ex art. 20 d.lgs.175/2016 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 52 del 17.12.2024.